



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO
Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374
comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it



Ordinanza n. 32 del 21.05.2018

REVOCA ORDINANZA N. 176 DEL 19.12.2016 E CONTESTUALE ADOZIONE DI NUOVO PROVVEDIMENTO DI INAGIBILITA' A SEGUITO DI PERIZIA GIURATA RELATIVA ALLA SCHEDA AEDES PER IL FABBRICATO SITO IN RIPE SAN GINESIO, C.DA FAVETO N. 29 – PROPRIETA' CAPPELLETTI NORINA

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 26.10.2016, sulla scia dell'attività sismica iniziata il 24/08/2016, si è verificato un ulteriore e grave evento che ha interessato in modo significativo il territorio comunale provocando numerosi danni e mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale gravi danni e che si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o crolli sulle aree pubbliche e private;
- l'art. 15 della L. n. 225/1992 stabilisce:
 - a) al comma 3, che *il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale;*
 - b) al comma 4, che *quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;*
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che *il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*
- gli artt. 14 e 15 della L. R. 2/2001 (Sistema regionale di protezione civile) prevedono specifiche funzioni in capo ai comuni ed ai Sindaci;

VISTA la scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto della Protezione Civile, redatta dalla squadra SF 228 - scheda n. 006 del 27.11.2016 relativa all'edificio sito in Ripe San Ginesio in c.da Faveto n. 29, identificato con aggregato n. 00227.00 edificio n. 001, distinto al foglio 4 particella 144, il cui esito è stato: Edificio NON UTILIZZABILE;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 176 del 19.12.2016 emessa a seguito di sopralluogo Fast che dichiarava l'inagibilità parziale dell'immobile (adibito a civile abitazione) sito in Ripe San Ginesio c.da Faveto n. 29 catastalmente individuato al foglio 4 particella 144 sub. 2-3 (porzione) con n. aggregato 00227 edificio n. 001;

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 10 del 19.12.2016 del DPCM dispone che entro trenta (30) giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei Comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES relative agli edifici danneggiati;

VISTO l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione della "Scheda AeDES" per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post sismica, redatta tramite perizia giurata dal tecnico **Ing. Stefano Siroti** e depositata presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con prot. n. 0017226 del 22.03.2018, dalla quale è emerso che l'edificio catastalmente identificato al foglio 4 particella 144 è classificato **E (Edificio inagibile)**;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo dei fabbricati in parola, di proprietà della Ditta:

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA



- CAPPELLETTI NORINA nata a COLMURANO (MC) il 17/05/1933 Cod. Fisc. CPPNRN33E57C886M;

dichiarato **INAGIBILE con esito "E"**, così come riscontrato nella scheda AeDES depositata in data 22.03.2018 compilata dall'Ing. Stefano Siroti.

VALUTATO che la situazione rilevata presenta pericoli tali da compromettere l'incolumità delle persone per cui si ritiene indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

PRESO ATTO che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati;

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ;
- l'art. 38, comma 2 della Legge n. 142/1990, nonché l'art. 16 dello Statuto Comunale che conferisce potere di ordinanza al Sindaco;

DISPONE

per le motivazioni in premessa esplicitate, **la revoca dell'ordinanza n. 176 del 19.12.2016 emessa a seguito di sopralluogo Fast relativa all'inagibilità parziale dell'immobile (adibito a civile abitazione) sito in Ripe San Ginesio (MC) Contrada Faveto n. 29 catastalmente individuato al Fg. 4 particella n. 144 sub. 2 - 3 (porzione), con n. aggregato 00227 edificio n. 001 come evidenziato dalla scheda Fast n. 006 del 27/11/2016;**

ORDINA

l'inagibilità dell'immobile sito in Ripe San Ginesio (MC) in c.da Faveto n. 29 catastalmente individuato al Fg. 4 particella n. 144 sub. 2 e 5, con n. aggregato 00227 edificio n. 001 inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

Ai Sig.ri proprietari:

- CAPPELLETTI NORINA nata a COLMURANO (MC) il 17/05/1933 Cod. Fisc. CPPNRN33E57C886M;

e a chi, a qualunque titolo, occupi gli edifici stessi, lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo degli immobili in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

Ai proprietari, o comunque ne abbia la disponibilità a qualunque titolo, di procedere ad adottare i provvedimenti urgenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, compresi il transennamento definitivo dell'area mediante recinzione di cantiere in materiale durevole e non valicabile, al fine di impedire l'accesso a chiunque, il quale dovrà permanere fino all'eliminazione di ogni potenziale pericolo da parte di chi di dovere, mediante realizzazione delle opere necessarie;

DISPONE

1. Il perdurare delle presenti disposizioni fino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile; tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili;
2. Che la presente ordinanza venga affissa in maniera visibile e a cura del proprietario nei pressi dell'immobile di che trattasi;
3. Di notificare la presente ordinanza ai proprietari;

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA



4. Di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento:
 - al Comando Stazione Carabinieri di Loro Piceno;
 - alla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Marche (SOI: SOI.macerata@regione.marche.it);
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata (PEC: com.macerata@cert.vigilfuoco.it);
 - al Sig. Prefetto di Macerata (PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it);
5. Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Geom. Laura CONTRATTI in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale;

RENDE NOTO

che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg.
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche entro 60 gg;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.;

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si potrà procedere mediante esecuzione d'Ufficio, ponendo a carico della ditta proprietaria inadempiente tutte le spese relative, facendo salvi i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dalla vigente legislazione in materia e provvedendo alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di competenza;

Che eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari dell'immobile o di chi ne avrà disponibilità a qualunque titolo che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa.

Ripe San Ginesio, li 21.05.2018

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA
RELATA DI NOTIFICA

Copia del presente Atto è stata notificata al

Sig.

il giorno del mese

dell'anno mediante consegna

nelle mani di

Il Ricevente

Il Messo Comunale





COMUNE DI RIPE SAN GERVASIO
PROVINCIA DI MATERA
REDAZIONE DI NOTIZIA

Copia del presente Atto è stata notificata a)

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____